



*memoranda*

06509-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2661/2019
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	UP - 06/11/2019
GIOVANNI LIBERATI		R.G.N. 20742/2019
GIANNI FILIPPO REYNAUD		
ENRICO MENGONI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 19.7.2019 il Tribunale di Terni condannava (omissis) alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie, in quanto colpevole dei delitti previsti e puniti dagli art.81 cod. pen. e 8 del D. lgs. n. 74 del 2000 per avere emesso, in qualità di presidente della "l (omissis) -Ass.ne riconosciuta", fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse società relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 pari all'importo, rispettivamente, di euro 249.500,00 più IVA ed euro 107.000,00 più IVA al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello davanti alla Corte d'Appello di Perugia che, con sentenza del 26/10/2018 dichiarava estinto il reato per prescrizione in relazione all'anno di imposta 2010, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado. (omissis) ha dunque proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello articolato in due motivi.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.429 cod. proc. pen. in relazione all'art.606, lett. c) cod. proc. pen.. affermando l'insussistenza della ritenuta, dalla Corte territoriale, sanatoria della nullità del capo di imputazione sub c) (unico residuo) per indeterminatezza denunciata sin dal primo grado. Nello specifico i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente "terzi" non meglio indicati.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.8 del d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'art.533 cod. proc. pen..

In particolare si duole del mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'accusa, non avendo questa dimostrato quali fossero le fatture per operazioni inesistenti né sarebbero stati individuati i soggetti beneficiari della detrazione delle somme portate in fattura. La difesa censura inoltre le argomentazioni dell'accusa riguardo a prelievi effettuati dai conti della società dopo l'accredito del denaro, in quanto il ritiro del denaro è ovviamente possibile solo se questo sia disponibile ed una tale operazione del resto non costituisce un illecito penale; né l'accusa avrebbe provato che i denari ritirati siano stati restituiti a chi ha eseguito i versamenti.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere

l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Frau, Rv. 183761).

La sentenza impugnata ha chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l'anno 2011, essendo stato anche indicato il complessivo importo delle stesse.

E', del resto, a ben vedere, proprio l'avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all'anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocità, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l'intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza.

La corretta applicazione del principio di diritto già ricordato sopra determina, quindi, l'inammissibilità della doglianza posta con il motivo.

## 2. E' inammissibile anche il secondo motivo.

La sentenza impugnata ha incentrato la ragione della ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali è avvenuta l'emissione delle fatture, da un lato sulla circostanza che la (omissis), inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa né fatture passive, bilanci e registri, così emergendo come società "cartiera", e, dall'altro, sul fatto che, a seguito dell'accredito dell'assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa.

A fronte di ciò la ricorrente, lamentando la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte perugina, ha sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici, in tal modo pretendendo da questa Corte l'improprio compito di una rilettura dello stesso, senza avanzare censure sulla idoneità della complessiva motivazione a spiegare logicamente la inesistenza delle operazioni fatturate.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 novembre 2019

Il Consigliere estensore  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Luca Ramacci

